DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(20G00056)

(GU n.92 del 8-4-2020)

Vigente al: 9-4-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il decreto-legge 19 marzo 2020, n. 19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico 2019/2020 e di consentire il 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;
Considerata la straordinaria necessità di dover prevedere misure eccezionali in tale ambito per consentire ad alcuni di utilizzare all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, nelle attività formative delle Università, nel comporre quelle pratiche e prove di esame;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 8 aprile 2020;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per gli esami di Stato
e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure volte a consentire la regolare conclusione degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione, anche di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono, in ragione della modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti non conseguiti a causa della sospensione delle attività didattiche successiva, a decorrere dal 17 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, nonché degli studenti delle classi terze che comprendono il cui ciclo di istruzioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e dei primo ciclo di istruzione, alle istituzioni scolastiche e ai docenti a loro volta sono per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 prevedono:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti non conseguiti a causa della sospensione delle attività didattiche e di apprendimento successiva, sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

b) le modalità di svolgimento degli esami per i primo ciclo di istruzione, anche mediante l'eliminazione di una o più" di esse e rimodulando le modalità" di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità" di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo che le commissioni operino con sottocommissioni o apparitemati all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le modalità di svolgimento di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova scritta con un colloquio, articolato secondo quanto indicato" anche telematiche e pertanto per garantire la completezza e la regolarità della valutazione, e detenda specifiche previsioni per i candidati privatisti, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

e) l'elaborazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità" anche telematiche e pertanto per garantire la completezza e la regolarità della valutazione, e detenda specifiche previsioni per i candidati privatisti, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

f) le modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni, anche mediante le modalità telematiche, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 1994, n. 297, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 2;

g) i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanati anche per l'adeguamento agli studenti con disabilità" e disturbi specifici di apprendimento, nonche" con altri bisogni educativi speciali.

4. Ai capi casi, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prende chi possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 1, del decreto-legge 13 aprile 2017, n. 62, convertito, con decreto legislativo 13 aprile 2017, forme restando quanto stabilito nel primo periodo, nella scrutinia finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto dei crediti maturati nel corso del triennio, e dei crediti formativi conseguiti nella scuola secondaria superiore, ivi comprese naturale nel percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e nell'insegnamento trasversale di cui all'articolo 1, commi 32, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni sostengono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di cui all'articolo 1, comma 1, stranieri stranieriera di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni è disciplinata dalle ordinanze di cui all'articolo 1 della ordinanza di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, adotta ammane specifiche disposizioni, con propria decreto, per adattare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione alla specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. Il Ministero dell'istruzione, con propria decreto generale l'esonera di cui ai commi precedenti, per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1976, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1977, n. 754, e cadere nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con gli enti di Stato, e ricalcerete l'entità dei risparmi realizzati a valere sulle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296 dicembre 2006, n. 296, ovvero nell'ambito dell'ordinamento vento. Il Ministro dell'economia e delle finanze v' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'anno scolastico avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) a garantire ordinaria della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con le Conferenze Stato-città, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti non acquisiti nell'attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) a consentire il recupero degli aspetti procedurali e delle tempistiche di emissione in ruolo, da completare comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonche" degli aspetti procedurali e delle tempistiche di mobilità" del personale docente assegnato provvisoriamente o attribuzione di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla base provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

c) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

d) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

e) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

f) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

g) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

h) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

i) a consentire il recupero, riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività" del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, non siano state ancora integralmente definite prevista dell'ordinata e, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 2001, n. 333, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 124 del 1999, sulla sede provvisoria delle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

l) il completamento della formazione del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, ai fini del rilascio del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità" per quanto attiene alle prove di accesso, di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 31 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo resa dal dirigente tecnico in sede di consulto di valutazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2020, n. 4, Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono vietate, l'ingresso d'istruzione, la iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 3

Misure urgenti per la temporiza ebbazione
dei provvedimenti del Consiglio di Stato

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di decadenza e di durata massima della emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta, ridotti a tre giorni per i provvedimenti urgenti, il termine di cui sopra, ove" dovesse decorrere, senza che il Consiglio abbia reso il parere, si prescinde dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al Consiglio di Stato, la deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stata ancora resa il parere o non sia scaduto il termine per rendere, ci si applica di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Sospensione delle prove concorsuali
per l'accesso ai pubblici impieghi

1. La sospensione delle svolgimento delle prove concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), periodo, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 14, si intende, l'efficia esclusivamente alla svolgimento delle prove concorsuali nella medesima procedura.

Art. 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, prime periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, anche alle procedure finalizzate all'avvio dei degli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative" di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Art. 6

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

1. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 5, qualora sia necessario in relazione ai protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più" decreti del Ministro dell'università" e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, sentiti le parti interessate, ed rispetto delle disposizioni del decreto legislative 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e modalità" della prova e detta sessione sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione professionale di cui al decreto legislativo 27 luglio 2005, n. 226, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatria, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, architetto, pianificatore, ingegnere, geometra e perito agrario, nonché per l'iscrizione all'albo professionale e nella revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità" di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle" telematiche, per lo svolgimento delle prove pratiche per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei percorsi professionalizzanti e tirocinio professionalizzanti e curriculari, ivi comprese le prove finali, anche laddove finalizzate ad ottenimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricadono il periodo di sospensione dell'attività forensi a seguito dell'emergenza epidemiologica deliberata dal difforderci del COVID-19, e da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui al comma 6, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, e che, ai fini del computo del periodo di tirocinio, rientrano tra i casi di cause di forza maggiore di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 9, che hanno svolto la pratica forensi presso le udienze dovute all'emergenza epidemiologica determinata dal difforderci del COVID-19, hanno sospeso tutte le attività forensi dal tirocinio, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari per consentire la pratica forensiva e il tirocinio durante il periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionale di una professione diversa da quella di cui ai commi 1 e 3, per le sole professioni sanitarie, il tirocinio professionalizzante, di cui all'articolo 13 marzo 2020 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 9, che hanno svolto la pratica forensi presso le udienze dovute all'emergenza epidemiologica determinata dal difforderci del COVID-19, sono sospese tutte le attività forensiche del tirocinio, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari per consentire la pratica forensiva e il tirocinio durante il periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionale di una professione diversa da quella di cui ai commi 1 e 3, per le sole professioni sanitarie, il tirocinio professionalizzante, di cui all'articolo 13 marzo 2020 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 9, che hanno svolto la pratica forensi presso le udienze dovute all'emergenza epidemiologica determinata dal difforderci del COVID-19, sono sospese tutte le attività forensiche del tirocinio, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari per consentire la pratica forensiva e il tirocinio durante il periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionale di una professione diversa da quella di cui ai commi 1 e 3, per le sole professioni sanitarie, il tirocinio professionalizzante, di cui all'articolo 13 marzo 2020 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 9, che hanno svolto la pratica forensi presso le udienze dovute all'emergenza epidemiologica determinata dal difforderci del COVID-19, sono sospese tutte le attività forensiche del tirocinio, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari per consentire la pratica forensiva e il tirocinio durante il periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionale di una professione diversa da quella di cui ai commi 1 e 3, per le sole professioni sanitarie, il tirocinio professionalizzante, di cui all'articolo 13 marzo 2020 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 9, che hanno svolto la pratica forensi presso le udienze dovute all'emergenza epidemiologica determinata dal difforderci del COVID-19, sono sospese tutte le attività forensiche del tirocinio, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari per consentire la pratica forensiva e il tirocinio durante il periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionale di una professione diversa da quella di cui ai commi 1 e 3, per le sole professioni sanitarie, il tirocinio professionalizzante, di cui all'articolo 13 marzo 2020 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 9, che hanno svolto la pratica forensi presso le udienze dovute all'emergenza epidemiologica determinata dal difforderci del COVID-19, sono sospese tutte le attività forensiche del tirocinio, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari per consentire la pratica forensiva e il tirocinio durante il periodo di sospensione.

Art. 7

Misure urgenti per la continuità" della gestione delle Università" e delle istituzioni" dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti atenei e delle predette istituzioni, che si siano concluse, ovvero da svolgersi nel periodo di stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino ad perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per i predetti atenei e istituzioni, nei casi di impossibilità" a mancata prosecuzione dell'attività" degli organi, si applicano le disposizioni successivamente da dettarsi in ordine alla prorogatio degli organi decadenti, subentra nell'esercizio il sostituto individuato dalla legge o dalla normativa di attuazione, ovvero, in mancanza, il docente più anziano nella struttura interessata. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, nonché quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132 dicembre 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge e statutarie che prevedono limitazioni alle relative cariche. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle stesse alla rimonazione degli atti relativi alle procedure elettorali e alla sostituzione delle stesse nei termini indicati dalla statuto e dai regolamenti interni.

Art. 8

Clausola di salvaguardia
e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Manfredi, Ministro dell'università e della ricerca

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede